



Idrablu S.p.A.

Prot. 730

P

Autorità d'Ambito n°1	
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	
Data	09 NOV. 2010
Protocollo n°	P62

Spettabile

Autorità d'Ambito del Verbano Cusio Ossola
e Pianura Novarese
Via dell'Industria 31/a
28924 VERBANIA

Domodossola, 09/11/10

Oggetto: trasmissione statuto, relazione su marginalità socio-economica ed analisi mercato

Trasmettiamo in allegato alla presente la documentazione in oggetto.

Cordiali saluti.



Idrablu S.p.A.
Domodossola (VB)

IL DIRETTORE


Dott. Ing. Claudio Stroppa



allegati:

statuto Idrablu spa

relazione sulla marginalità socio-economica ed analisi mercato



Repertorio N. 1431

Raccolta N. 596

-----Verbale di assemblea straordinaria della società-----

-----IDRABLU S.P.A.-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

-----Il quindici ottobre duemiladieci,-----

-----**15 - 10 - 2010**-----

Presso la sala consiliare della Comunità Montana Valle Ossola, in Domodossola alla Via Romita 13 bis, alle ore diciassette e minuti primi quindici, davanti a me Manlio Carlo Soldani, notaio in Domodossola, con studio ivi alla Via Camillo Prampolini 14, iscritto al Collegio Notarile di Verbania,-----

-----è presente il signor:-----

- **IERVASI Gianluca** nato a Domodossola il 20 luglio 1969 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:-----

-----"**IDRABLU S.P.A.**"-----

con sede a Domodossola (VB) (indirizzo in Via Romita 13 bis, ove il predetto per la carica domicilia), capitale sociale di Euro 372.400,00, versato per Euro 325.600,00 e suddiviso in 37.240 azioni di nominali Euro 10,00 ciascuna, iscritta nel registro delle imprese di Verbania col codice fiscale e numero: 92001620035, (Partita IVA 01424590030) REA VB 181590; comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questo giorno e luogo è stata indetta per le ore diciassette la seconda convocazione dell'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----**ORDINE DEL GIORNO:**-----

1. modificazioni statutarie per l'adeguamento ai requisiti degli affidamenti in house providing.-----

Invita quindi me notaio a redigere il verbale dell'assemblea. Aderendo a tale richiesta io notaio dò atto che a norma dell'articolo 9 (nove) dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il richiedente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Il medesimo constata quindi e dà atto:-----

- che la presente assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi dell'articolo 9 (nove) mediante avviso di convocazione tempestivamente comunicato a tutti i soci a mezzo telefax;-----

- che la prima convocazione indetta alle ore ventitre di ieri è andata deserta;-----

- che delle 37.240 (trentasettemiladuecentoquaranta) azioni sottoscritte sono qui rappresentate complessivamente 35.590, di nominali Euro 10 ciascuna, costituenti oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, di cui sono titolari i Comuni (iscritti nel libro soci) indicati nell'elenco presenze allegato sotto la lettera "A" del presente verbale, elenco recante il nominativo di tutti i Comuni e per ciascun Comune presente, il nominativo del suo rappresentante, nonché il numero delle azioni di cui è titolare e il totale delle azioni qui rappresentate;-----

- che i Comuni qui rappresentati risultano iscritti, alla data odierna, nel libro soci;-----

- che oltre ad esso Presidente assistono alla presente assemblea tutti i consiglieri CORTELLA Natale e ZANNI Genesio, nonché i sindaci DELAI Matteo, Presidente del Collegio Sindacale, FORLENZA Pietro e MAZZA Cristina, sindaci effettivi;-----

- che il richiedente, in qualità di Presidente, si è preventivamente accertato dell'identità personale e della legittimazione all'intervento dei presenti, previa verifica di regolarità delle deleghe che restano acquisite agli atti della società;-----

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed è quindi idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno essendo qui presenti più della metà dei soci aventi diritto di voto che rappresentano più della

metà del capitale sociale, come richiesto ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto Sociale. -----

Su invito del Presidente, tutti i presenti confermano di essere pienamente a conoscenza della natura e del contenuto specifico delle modifiche statutarie di cui all'ordine del giorno, giacché in merito ad esse vi è già stata prima d'ora piena informazione ed ampia discussione. -----

Quindi il Presidente, allo scopo di fornire un riepilogo definitivo prima della decisione, rammenta che la presente assemblea è chiamata a deliberare sulla introduzione di alcune modifiche statutarie in materia di controllo analogo secondo quanto richiesto con atto n. 98 del 01/02/2010 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese a seguito dell'affidamento del servizio idrico ad Idrablu spa. -----

Passando, pertanto, alla disamina analitica degli articoli modificati, il Presidente dà lettura pubblica, fa presente che: -----

- si è proceduto ad una formulazione più dettagliata dell'articolo 1, mediante integrazione con alcuni riferimenti normativi di rilievo, ed in particolare con la precisazione che trattasi di società a totale capitale pubblico, la cui partecipazione è riservata ai soli "Comuni interessati alla gestione del ciclo idrico"; -----

- l'oggetto sociale ha subito una sostanziale riduzione alle sole attività riconducibili alla gestione del servizio idrico; -----

- l'articolo 5 relativo al capitale sociale è stato adeguato, espungendo ogni riferimento al possesso azionario da parte di soggetti diversi da Enti Pubblici; -----

- l'articolo 5 bis è stato adeguato alla riduzione dell'oggetto sociale; -----

- si è proceduto poi ad una elencazione dettagliata delle competenze dell'assemblea ordinaria, con specifica indicazione delle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, soggette a preventiva autorizzazione dell'assemblea, attraverso la quale viene esercitato il controllo analogo; -----

- si è proceduto ad una rivisitazione totale dell'articolo relativo alla nomina del C.d.A., che va a sostituire il previgente voto unanime o di lista, ed introduce modalità semplificate atte comunque *"a garantire che almeno uno dei membri, cui sarà affidata la carica di presidente, sia nominato dai soci titolari di azioni correlate SID e che almeno uno dei membri sia nominato dai soci titolari di azioni correlate SIG"*, in particolare si stabilisce che *"le nomine dei consiglieri dovranno essere effettuate da parte dei comuni soci e comunicate alla società entro otto giorni dalla data di convocazione dell'assemblea indetta per la ratifica della nomina; in caso di ritardo provvede alle nomine l'assemblea"*; sul punto occorre precisare che la "nomina" effettuata dai comuni, integra la fattispecie di cui all'articolo 2449 C.C.; -----

- da ultimo si abbandona il sistema della "cooptazione" per gli amministratori cessati in corso d'esercizio, demandando all'assemblea il potere di reintegrare il Consiglio di Amministrazione. -----

Tutti i soci si dichiarano informati sulla proposta sopra illustrata, nonostante la genericità dell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione. Dopo esauriente discussione e nessuno più chiedendo la parola il Presidente, acquisito il parere favorevole dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, invita l'assemblea a deliberare. -----

-----L'Assemblea -----

all'unanimità dei presenti, nessuno astenuto, -----

-----D E L I B E R A -----

- 1) di approvare il nuovo testo di Statuto che recepisce le modifiche sopra illustrare; -
- 2) di conferire mandato al Presidente per l'esecuzione di tutto quanto sopra delibe-

rato, autorizzando lo stesso a compiere ogni operazione all'uopo richiesta e ad apportare al presente verbale tutte le modifiche, integrazioni o soppressioni che si rendano necessarie. -----

Il Presidente dà atto che la presente delibera è stata adottata con voto palese mediante alzata di mano. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciassette e minuti primi quaranta e mi consegna il nuovo testo dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B". -----


Richiesto ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente il quale lo approva e, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti primi quaranta. -----

Scritto a computer da persona di mia fiducia e stampato su un foglio, in parte integrato di mio pugno, occupa le prime due pagine e parte della presente terza fin qui.

Firmato in originale da: -----

Gianluca IERVASI -----

Manlio Carlo SOLDANI (impronta del sigillo) -----



IDRABLU S.p.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/10/10

Comune		Sindaco	Firma
Domodossola	28010	VILARI Angelo Galvani Riccardo	(DELEGATO)
Crevoladossola	4650	FERRONI Giovanni Rondinelli Giovanni	(DELEGATO)
Masera	1550	Bruno Michele	
Montecrestese	1240	Tanferani Angelo	
Trontano	1550	Viscardi Renzo	ASSENTE
Craveggia	100	Giovanola Paolo	
Malesco	200	Botticelli Domenico Barbazza Enrico	
Re	100	Locatelli Ivo	
S.M Maggiore	1000	CARRACCI SANDRO Cottini Claudio	
Toceno	100	Ferraris Tiziano	
Villette	100	Adorna Pierangelo	ASSENTE
Crodo	1670	Corda Rodolfo	
Premia	350	Braitto Fausto	
Varzo	2570	ROBERTO GIACOMINI Lorenzi Alessio	
Bognanco	100	MANNOPASSO Maccagno Giuseppe	

35.590



Allegato "B" al N. 596 di Raccolta

----- STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "IDRABLU S.P.A." -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Articolo 1 -----

Ai sensi degli articoli 112 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico. Possono divenire soci della predetta società i Comuni interessati alla gestione del ciclo idrico integrato. -----

Gli Enti pubblici territoriali non potranno mai avere una partecipazione complessiva inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale. -----

La società è denominata -----

----- "IDRABLU S.p.A." -----

Articolo 2 -----

La società ha sede in Domodossola. -----

Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze. -----

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori. -----

Articolo 3 -----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. --

----- **OGGETTO** -----

Articolo 4 -----

La società ha per oggetto la gestione del ciclo idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, derivazione, adduzione e distribuzione di acqua, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, della relativa riutilizzazione e del controllo degli scarichi in fognatura. -----

La società potrà altresì svolgere attività di ricerca, studio, consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di impianti di captazione, di distribuzione e raccolta delle acque e della loro depurazione, nonché ogni altra attività inerente il ciclo integrato delle acque. -----

Essa potrà infine, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, assumere e concedere interessenze e partecipazioni in società, consorzi o enti, costituiti e costituendi aventi un oggetto sociale o analogo o connesso al proprio, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche nell'interesse di società controllate o collegate; il tutto nel pieno rispetto del disposto del D.Lgs. 12 settembre 1993, n. 385, e norme attuative ed integrative. -----

----- **CAPITALE SOCIALE E AZIONI** -----

Articolo 5 -----

Il capitale sociale è di Euro 372.400,00 (trecentosettantaduemilaquattrocento) ed è diviso in n. 37.240 (trentasettemiladuecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) cadauna. -----

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. -----

Le azioni sono nominative ed indivisibili e possono essere detenute da soggetti pubblici dotati di personalità giuridica, la cui partecipazione sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale. -

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2346, comma 1, del codice civile. -----

Articolo 5 bis

La società può emettere anche azioni che attribuiscono diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore.

Le azioni correlate conferiscono il diritto di voto e gli altri diritti corporativi al pari delle azioni ordinarie. Alla categoria delle azioni correlate si applica la norma di cui all'articolo 2376 del codice civile.

In particolare sono azioni correlate nel senso ora detto:

a) n. 19.810 (diciannovemilaottocentodieci) azioni fornite di diritti patrimoniali correlati, con decorrenza 1 luglio 2007, ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico del Comune di Domodossola" (indicate anche come azioni "SID");

b) n. 13.710 (tredicimilasettecentodieci) azioni fornite di diritti patrimoniali correlati, con decorrenza 1 luglio 2007, ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico dei Comuni associati al Gestore Unico d'Ambito" (indicate anche come azioni "SIG");

Ne deriva che sono non correlate n. 3.720 (tremilasettecentoventi) azioni (dette anche azioni ordinarie).

Le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale nei settori sopra indicati partecipano ai relativi risultati ed hanno diritto alla corrispondente quota finale di liquidazione.

Le azioni SID attribuiscono diritti patrimoniali correlati ai risultati della gestione di servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue ed attività secondarie, accessorie, strumentali, complementari e connesse e/o affini, quali indicate nell'articolo 4, che sia svolta con riguardo al territorio del Comune di Domodossola e, quindi, all'insieme degli elementi attivi e passivi e dei rapporti pertinenti al settore medesimo e funzionali alla sua operatività.

Le azioni SIG attribuiscono diritti patrimoniali correlati ai risultati della gestione di servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue ed attività secondarie, accessorie, strumentali, complementari e connesse e/o affini, quali indicate nell'articolo 4, che sia svolta con riguardo al territorio dei Comuni di Crevoladossola, Masera, Montecrestese, Trontano, Santa Maria Maggiore, Malesco, Re, Villetta, Toceno, Craveggia, Bognanco, Crodo, Premia, Varzo, quindi, all'insieme degli elementi attivi e passivi e dei rapporti pertinenti al settore medesimo e funzionali alla sua operatività. Ogni azione conferisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili di esercizio prodotti dall'attività del settore, fermo restando quanto disposto dalla lettera dell'art. 2350, ultimo comma, del codice civile.

Gli utili del settore risultano dal bilancio di esercizio della società, redatto in conformità del disposto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e che deve contemplare una specifica e separata sezione illustrativa dell'attività e dei risultati del settore e dei relativi costi e ricavi.

In caso di emissione di ulteriori azioni correlate ai risultati del settore, le stesse devono essere offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni correlate in proporzione al numero di azioni già in loro possesso. La procedura deve seguire modalità analoghe a quelle indicate dall'articolo 2441 del codice civile. Le nuove azioni, non optate dai predetti azionisti, devono essere offerte agli azionisti ordinari nel rispetto delle stesse modalità su indicate.

Le azioni correlate vengono automaticamente convertite in ordinarie, senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea speciale, qualora la società trasferisca a terzi il settore o questo cessi di essere operativo. Il rapporto di conversione deve essere stabilito dall'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo.

Articolo 6

Nel caso in cui un socio intenda vendere, cedere, conferire, permutare o, comunque, trasferire a titolo oneroso o gratuito, in tutto od in parte, la proprietà, la nuda proprietà od altri diritti reali sulle proprie azioni, od i diritti di opzione spettantigli in caso di aumento del capitale sociale, deve, anche ove chi acquisti la titolarità della partecipazione o dei diritti reali negoziati sia già socio della società, preventivamente chiedere il gradimento agli altri soci. La delibera sul gradimento viene assunta dall'assemblea ordinaria dei soci all'uopo convocata dal consiglio di amministrazione.

Ove il gradimento concerna azioni correlate ad un determinato settore, esso dovrà essere concesso anche dall'assemblea speciale dei titolari delle stesse.

La richiesta dovrà esser inviata al presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui vengano precisate la natura, le parti e le condizioni dell'operazione proposta, allegando altresì copia del contratto preliminare di vendita ovvero atto avente analoga valenza.

Il presidente del consiglio di amministrazione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà riunire il consiglio di amministrazione che provveda a convocare, nel successivo termine di quaranta giorni, l'assemblea dei soci e, se necessario, l'assemblea speciale dei titolari di azioni correlate.

Ove l'assemblea neghi il gradimento, entro il successivo termine di centoottanta giorni il consiglio di amministrazione dovrà proporre il nominativo del socio subentrante nella titolarità delle azioni o nei diritti reali sulle stesse il quale darà esecuzione alla richiesta del socio cedente nei termini ed alle condizioni ad esso indicate.

Decorso il termine di centoottanta giorni senza che il consiglio di amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, abbia indicato al socio richiedente il nominativo del socio subentrante nella titolarità delle azioni o nei diritti reali sulle stesse, il socio richiedente avrà diritto di recedere dalla società, così come previsto dall'articolo 2355 bis, comma 2, del codice civile.

Ai fini del rispetto del termine da parte del consiglio di amministrazione per la comunicazione di cui sopra, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Articolo 7

Gli azionisti hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, e per la liquidazione delle azioni si applicano gli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti.

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'esercizio da parte dei Comuni di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso l'assemblea ordinaria.

Articolo 9

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede so-

ziale sia altrove, anche in uno stato estero e potrà tenersi anche in videoconferenza. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. -----

E' peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Articolo 10 -----

- L'Assemblea ordinaria: -----

- a) approva il bilancio di esercizio; -----
- b) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, che non siano nominati ai sensi dell'articolo 2449 o dell'articolo 2450 C.C.; -----
- c) nomina il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale; -----
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci; -----
- e) autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione dei seguenti atti: -----
 - >1. budget annuale e pluriennale degli investimenti e dell'esercizio -----
 - >2. variazioni del budget a seguito di verifica trimestrale -----
 - >3. piano programma e indirizzo strategico -----
 - >4. partecipazioni in società, consorzi di imprese -----
 - >5. acquisti ed alienazioni di beni immobili, contratti e atti di importo superiore a cinquecentomila Euro e non ricompresi negli atti programmatici sottoposti ad autorizzazione assembleare; -----
 - >6. regolamento per appalti di lavori, forniture e servizi -----
- f) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge. -----

La richiesta di autorizzazione di cui alla lettera e), viene trasmessa all'assemblea e contemporaneamente ai Comuni soci per le determinazioni dell'organo competente. Nel regolamento dell'assemblea vengono indicati i termini e le modalità di rilascio delle autorizzazioni. -----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e su ogni oggetto riservato alla sua competenza dalla legge. -----

Tutta la documentazione oggetto di determinazione dell'assemblea dovrà essere preventivamente inviata a tutti i soci e all'Autorità di Ambito n. 1. -----

Articolo 11 -----

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ot-

tanta per cento) del capitale sociale e con la presenza o rappresentanza di almeno tre soci; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e con la presenza o rappresentanza di almeno tre soci. Essa delibera validamente con la maggioranza assoluta delle quote rappresentate e dei soci presenti o rappresentati. -----

Ogni qual volta l'assemblea straordinaria sia chiamata a deliberare modificazioni statutarie non obbligatorie per legge, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di più della metà dei soci aventi diritto di voto che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

Articolo 12 -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa. -----

Il segretario è nominato dall'assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge. -----

E' compito del presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale; il segretario sottoscrive anch'egli il verbale e ne cura la trascrizione sull'apposito libro. -----

Le votazioni nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal presidente dell'assemblea. -----

Articolo 12 bis -----

All'assemblea speciale dei titolari di azioni correlate SID ed all'assemblea speciale dei titolari di azioni correlate SIG si applicano le disposizioni del codice civile relative alle assemblee straordinarie. -----

L'assemblea speciale dei titolari di azioni correlate SIG è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale rappresentato dalle azioni correlate SIG e la metà dei soci titolari di azioni correlate SIG. Essa è presieduta dall'amministratore al quale sia affidata la delega relativa al settore correlato, salva diversa designazione da parte dell'assemblea. -----

L'assemblea speciale dei titolari di azioni correlate SIG deve essere convocata almeno due volte all'anno, e deve essere chiamata a deliberare in ordine: -----

- al rendiconto annuale del settore, prima che l'assemblea generale degli azionisti approvi il bilancio dell'esercizio; -----

- al bilancio di previsione del settore, che gli amministratori devono predisporre entro il 30 novembre di ogni anno. -----

AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 13 -----

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, la cui nomina è riservata come segue e si svolgerà con le modalità di seguito riportate, atte a garantire che almeno uno dei membri, cui sarà affidata la carica di presidente, sia nominato dai soci titolari di azioni correlate SID e che almeno uno dei membri sia nominato dai soci titolari di azioni correlate SIG. -----

Le nomine dei consiglieri dovranno essere effettuate da parte dei comuni soci a norma dell'articolo 2449 C.C.e comunicate alla società entro otto giorni dalla data di convocazione dell'assemblea indetta per la ratifica della nomina; in caso di ritardo provvede alle nomine l'assemblea. -----

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, qualora non

giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. -----

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. -----

Articolo 19 -----

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore dovrà subito convocarsi l'assemblea che provvederà alla nomina del nuovo amministratore secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 13. -----

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. -----

-----**COLLEGIO SINDACALE**-----

Articolo 20 -----

La gestione della società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La nomina dei componenti il collegio sindacale avviene, analogamente a quanto previsto per i componenti il consiglio di amministrazione, adottando in ogni caso procedure - volta a volta predisposte dal consiglio di amministrazione - atte a garantire che almeno uno tra i membri del collegio stesso sia scelto dai soci titolari di azioni correlate SID ed uno dai soci titolari di azioni correlate SIG. -----

Il collegio sindacale esercita, oltre alle funzioni ad esso attribuite dalla legge, il controllo contabile; pertanto, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge e quanto stabilito dall'assemblea dei soci. -----

-----**ESERCIZIO SOCIALE - UTILI**-----

Articolo 21 -----

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. ---
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge e dei rendiconti dei determinati settori a cui risultati sono correlati i diritti patrimoniali delle speciali categorie di azioni emesse. -----

Il bilancio ed i rendiconti devono essere approvati dall'assemblea dei soci ordinari entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio ed i rendiconti possono tuttavia essere approvati entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: -----

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, da prelevarsi: -----

a.1) nel caso che gli utili dei singoli settori correlati risultanti dai relativi rendiconti e gli utili risultanti dal bilancio diminuiti dei primi siano tutti di ammontare positivo, proporzionalmente da ciascuno di essi; -----

a.2) nel caso che uno o più dei risultati, o dei singoli settori correlati risultanti dai relativi rendiconti o degli utili risultanti dal bilancio diminuiti dei primi, siano negativi, in modo proporzionale all'ammontare di quelli di essi che siano positivi. -----

b) Il residuo sarà destinato al reinvestimento nel servizio. -----

Articolo 22 -----

Il rendiconto annuale di ciascun settore particolare è predisposto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2428 del codice civile e, per quanto compatibili, dei criteri e principi enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità a proposito di patrimoni destinati ad uno specifico affare, tenuto altresì conto delle seguenti modifiche ed integrazioni. -----

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti: -----

a) uno stato patrimoniale del determinato settore. Nel patrimonio netto figurerà la voce "Patrimonio netto (o Deficit netto) del settore" suddiviso fra importo originario, utile (perdita) di periodo, utile (perdite) di periodi precedenti. Il dettaglio della suddivisione e le relative variazioni sono illustrate nella nota di commento; -----

b) un conto economico del determinato settore; -----

c) una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico, sono illustrate le variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del settore del precedente esercizio ed i criteri seguiti nella sua redazione, con riferimento anche ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti del settore, di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali finanziari e tributari e di individuazione dei ricavi del settore e di eventuale separazione di ricavi comuni. -----

I rendiconti dei determinati settori sono depositati presso la sede unitamente al bilancio sociale. I soci, titolari di azioni ordinarie e correlate, hanno diritto di averne copia. -----

Articolo 23 -----

La società redige, con riferimento al primo giorno anteriore alla data da cui saranno introdotte azioni correlate l'inventario (situazione patrimoniale) iniziale delle attività e delle passività riferibili al settore, ivi comprese le quote maturate di ricavi e costi comuni da accreditare o addebitare al singolo settore, con applicazione dei criteri e principi utilizzati per la formazione del bilancio d'esercizio. -----

Il conseguente netto patrimoniale del settore, emergente dall'inventario iniziale, sarà ripartito nelle sue singole componenti (capitale sociale, riserva legale, altre singole riserve) secondo le proporzioni tra esse risultanti dall'ultimo bilancio approvato della società. -----

La società istituirà contabilità separate per i singoli settori. -----

Specificatamente i costi ed i ricavi imputabili a ciascun settore di attività sono rappresentati da: -----

a) valore della produzione; -----

b) costi diretti insorti in via esclusiva per la realizzazione dei ricavi di cui sopra; in particolare la ripartizione tra i due settori di attività dei costi diretti relativi ai depuratori Domo 1 e Domo 2 sarà effettuata in proporzione al volume annuo dei liquami relativi a ciascun settore (SID e SIG) conferiti tramite le canalizzazioni fognarie rispetto al volume annuo totale. Per l'esercizio 2007, non essendo attualmente installati sui collettori fognari idonei misuratori di portata atti a rilevare i volumi di cui sopra, la ripartizione dei costi diretti relativi ai depuratori Domo 1 e Domo 2 sarà effettuata con la seguente modalità che tiene conto del numero di abitanti dei comuni serviti: il 75,7% dei costi diretti sarà imputato al settore SID, mentre il 24,3% al settore SIG. ---

c) costi di ammortamento, accantonamento e rettifica di valori, relativi ad attività patrimoniali inerenti in via esclusiva alla realizzazione dell'attività suddetta, fra cui, a titolo di esempio: ammortamenti su immobilizzazioni materiali ed immateriali, svalutazione crediti e accantonamenti per rischi, rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni comprese; -----

d) proventi ed oneri straordinari relativi in via esclusiva all'attività suddetta; -----

e) proventi ed oneri finanziari maturati su c/c fruttiferi relativi in via esclusiva all'attività suddetta; -----

f) costi generali o comunque non direttamente imputabili ad altre attività aziendali, in proporzione ai costi di cui al precedente punto b) rispetto al costo della produzione totale. Considerato inoltre che per gli utenti dei comuni soci facenti capo al settore SIG non è disponibile la modalità di pagamento delle fatture allo sportello, i costi inerenti il front office, costituiti specificatamente dal costo complessivo di un dipendente addetto alle operazioni di sportello, saranno imputati per il 75% al settore SID e per il 25% al settore SIG. I costi relativi al personale assunto nel periodo dal 01.01.2007 al 30.06.2007 saranno imputati, per tutta la durata del relativo rapporto, al settore SID; -----

g) i costi e i ricavi inerenti l'attività di gestione del depuratore di Mergozzo saranno imputati al settore SID. -----

Incrementeranno poi il patrimonio netto del determinato settore: -----

a) gli utili del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati; -----

b) gli aumenti di capitale che dalla relativa delibera risultino di pertinenza del settore.

Decrementeranno poi il patrimonio netto del determinato settore: -----

a) le distribuzioni agli azionisti correlati di utili e riserve del settore, aumentate della corrispondente quota di utili e riserve di pertinenza della società; b) le perdite del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati; -----

c) le somme corrisposte per riscatto delle azioni correlate. -----

Eventuali perdite d'esercizio della società, per la parte eccedente la perdita del medesimo esercizio del determinato settore, saranno prioritariamente coperte mediante imputazione alle riserve disponibili a tal fine non di pertinenza del settore e le perdite del determinato settore, emergenti dal relativo rendiconto regolarmente approvato, saranno prioritariamente coperte mediante utilizzo delle riserve disponibili a tal fine di pertinenza del settore. -----

L'eventuale copertura di perdite del settore, o della società - per la parte eccedente la perdita del medesimo esercizio del determinato settore - mediante utilizzo di poste di patrimonio netto rispettivamente della società o del settore, deliberata dall'assemblea in ottemperanza a inderogabili disposizioni di legge, non comporterà, ai fini dei rapporti tra società e soci, anche correlati, alcuna variazione del patrimonio netto di pertinenza del settore o della società stessa. A tal fine il rendiconto del determinato settore non terrà conto di siffatte imputazioni di poste di patrimonio netto a copertura di perdite. -----

Gli utili dei successivi esercizi del settore, o della società, per la parte eccedente il risultato del medesimo esercizio del determinato settore, saranno prioritariamente destinati, dall'assemblea che approva il relativo bilancio, a reintegrazione delle poste di patrimonio netto di pertinenza, rispettivamente, della società o del settore, che da antecedente delibera assembleare assunta ai sensi del precedente capoverso, siano state utilizzate a copertura di perdite del settore o della società. -----

Le disposizioni del presente paragrafo troveranno altresì applicazione, *mutatis mutandis*, in caso che, in un medesimo esercizio, vi sia compresenza di un risultato d'esercizio positivo del determinato settore e di un risultato d'esercizio negativo della società, quest'ultimo al netto del risultato del determinato settore o viceversa, e ciò anche con riferimento alle quote di utili di pertinenza del determinato settore o della società che, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a) del presente statuto, siano state destinate ad alimentare la riserva legale in eccedenza rispetto al ventesimo del loro ammontare. -----

L'imputazione contabile al settore determinato dei relativi costi, ricavi e delle quote

di essi, ove siano comuni al settore e alle altre attività della società, avverrà in ottemperanza ai criteri e principi stabiliti. -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI** -----

Articolo 24 -----

In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. -----

Articolo 25 -----

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa ed iscritto nell'apposito registro e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale, alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura. -----

Articolo 26 -----

Le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti, saranno devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Verbania, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Verbania. -----

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa motivata decisione dell'arbitro. -----

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso. -----

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società. -----

Articolo 27 -----

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Verbania. -----

Articolo 28 -----

Ai fini e per gli effetti dell'art. 2325-bis del codice civile, si precisa che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. -----

Qualora la società perdesse tali caratteristiche, anche in conseguenza di comportamenti non imputabili agli organi sociali, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci per la modificazione delle clausole del presente statuto incompatibili con le nuove caratteristiche assunte. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà essere convocata, oltre che con le modalità previste dal presente statuto, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 2366, comma 2, del codice civile. Si applicheranno a tale assemblea le disposizioni

previste dagli articoli 2368 e seguenti, ed in genere le disposizioni di legge relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. -----


Articolo 29 -----


Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti ad esso applicabili. -----

Firmato in originale da: -----

Gianluca IERVASI -----

Manlio Carlo SOLDANI (impronta del sigillo) -----





Ricevuta del: 04/11/2010 ora: 11:12:05

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 04/11/2010

Ora invio: 11:11:56

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 1431

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 34405823

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: SLDMLC70S25H501I

Ufficio delle entrate competente:

TS2 - Ufficio Territoriale di DOMODOSSOLA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito:
 sul c/c intestato al codice fiscale: SLDMLC70S25H501I

Dati di dettaglio degli atti trasmessi nel file

Repertorio: 1431/596 (del codice fiscale: SLDMLC70S25H501I)

Agenzia delle Entrate

Ufficio Territoriale di DOMODOSSOLA

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	168,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	156,00 Euro